

Codice di condotta dei fornitori Lonza

L'attività di Lonza tocca la vita di molte persone in un ampio spettro di comparti industriali. Per conservare la fiducia e la sicurezza di questi stakeholder, Lonza deve accertarsi che i propri valori si traducano in un comportamento coerente e opportuno su scala mondiale.

Lonza promuove l'innovazione e si impegna per la sostenibilità economica, sociale e ambientale allo scopo di garantire il successo di lungo termine della società e dei suoi stakeholder. Lonza si adopera a favore della sostenibilità in tutte le attività commerciali e ambisce all'applicazione dei più rigorosi standard etici. A sostegno di tale obiettivo, Lonza chiede la stretta osservanza dei propri principi in materia di lavoro, ambiente, salute e sicurezza formulati nel presente Codice di condotta. I fornitori Lonza svolgono il ruolo chiave di facilitatori della crescita sostenibile e del successo globale della nostra società.

Lonza aderisce ai principi del Patto Globale delle Nazioni Unite nonché ai Principi dell'industria farmaceutica per una gestione responsabile della catena di fornitura consultabili al seguente link: http://pharmaceuticalsupplychain.org/downloads/psci_guidance.pdf.

Lonza si impegna a condurre la propria attività nel rispetto di tali principi.

Nel presente documento Lonza ha stabilito principi che sono funzionali alla relazione con i fornitori e alla precisazione degli standard applicabili. Lonza esige che, nello svolgimento di ogni loro attività e in tutte le sedi del mondo, i propri fornitori osservino scrupolosamente e si attengano a tutti i principi enunciati di seguito.

1. Principi

- a. Tutte le operazioni commerciali svolte da Lonza con i propri partner commerciali avvengono sulla base di prezzi competitivi, massima adeguatezza e qualità richiesta. Si devono preferire fornitori muniti di certificazioni quali ISO 14000 o simili e il cui impegno a favore della sostenibilità è paragonabile a quello di Lonza.
- b. Lonza esige che il comportamento commerciale dei propri fornitori sia conforme a tutte le leggi e condizioni contrattuali applicabili a livello internazionale, nazionale e locale nonché agli standard generalmente accettati in materia di lavoro minorile, sicurezza e anti-corrruzione. Lonza impone ai propri fornitori di agire in modo socialmente responsabile ed etico.

- c. Se il fornitore ha subappaltato una parte dei propri obblighi contrattuali, i principi del Codice di condotta dei fornitori Lonza si applicano altresì a soggetti terzi (subappaltatori).

2. Etica

I fornitori svolgono la propria attività in modo etico e agiscono con integrità.

a. Concorrenza leale

I fornitori si impegnano a contrastare qualsiasi forma di corruzione, inclusi estorsione e tangenti. I fornitori sono tenuti a svolgere la propria attività secondo pratiche commerciali eque, conformi alla concorrenza leale e nel rispetto di qualsiasi legge, norma e regolamento applicabile.

b. Integrità aziendale

I fornitori si astengono dal proporre ai collaboratori di Lonza somme di denaro, omaggi, prestiti od oggetti di valore, ad eccezione di regali od omaggi promozionali con un valore monetario insignificante, consoni agli usi locali e a qualsiasi legge, norma e regolamento applicabile.

c. Identificazione di interessi

I fornitori esortano i propri lavoratori a riferire interessi o attività illegali nell'ambito del proprio luogo di lavoro senza temere rappresaglie, intimidazioni né molestie. Ove necessario i fornitori indagano e adottano misure correttive. Tutti i casi riferiti saranno ufficialmente registrati dai fornitori.

d. Privacy

I fornitori salvaguardano e utilizzano in modo adeguato le informazioni confidenziali rese disponibili da Lonza allo scopo di garantire la protezione dei diritti alla privacy della società, dei suoi collaboratori e dei suoi clienti.

3. Lavoro

a. Lavoro coatto

I fornitori non ricorrono al lavoro coatto o involontario.

b. Lavoro minorile e giovani lavoratori

I fornitori non si avvalgono di lavoro minorile da parte di soggetti di età inferiore ai 16 anni o all'età minima legale applicabile, se superiore. L'impiego di giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 18 anni avviene esclusivamente per lavori non pericolosi e nei casi in cui tali giovani lavoratori abbiano superato l'età legale prevista per l'impiego in un dato paese.

c. Equità di trattamento

Trattamenti disumani e/o punizioni fisiche dei lavoratori sono proibiti.

d. Non discriminazione

Non è accettabile alcuna discriminazione nel quadro dell'assunzione, della formazione, della promozione, della retribuzione ecc. in virtù della razza, del colore, del sesso, dell'età, dell'orientamento sessuale, della religione, dell'appartenenza politica, dell'appartenenza sindacale, dello stato civile o di qualsiasi altra caratteristica ritenuta illegalmente discriminatoria.

e. Salari e complementi salariali

Le ore lavorative, i salari minimi e le ore di lavoro straordinario pagati ai collaboratori nonché i complementi salariali devono essere conformi ai regolamenti applicabili. I fornitori devono comunicare ai propri collaboratori il metodo utilizzato per calcolare il salario. I salari devono essere pagati a intervalli regolari e con ragionevole frequenza in contanti, con assegno o tramite bonifico bancario, salvo nei casi specifici previsti dai regolamenti nazionali. Le decurtazioni salariali per motivi disciplinari sono proibite.

f. Libertà di associazione

I fornitori incoraggiano i propri collaboratori a dialogare liberamente con i rispettivi superiori circa le condizioni lavorative, la retribuzione ecc. senza temere rappresaglie, intimidazioni né molestie. I collaboratori devono essere liberi di aderire a qualsiasi sindacato di loro scelta per cercare rappresentanza ed entrare a far parte dei consigli di fabbrica.

4. Salute e sicurezza

I fornitori devono provvedere alla sicurezza e alla salubrità dell'ambiente di lavoro nonché di qualsiasi alloggio messo a disposizione dalla società. I fornitori sono tenuti a disporre di un'organizzazione sana e sicura per definire, attuare e approfondire politiche e sistemi di gestione che contemplino la conformità alle normative locali e nazionali. Tali elementi di salute e sicurezza devono comprendere gli aspetti specificati di seguito.

a. Salute e protezione dei lavoratori

I fornitori proteggono i propri lavoratori dall'esposizione eccessiva, sul luogo di lavoro, a rischi di natura chimica, biologica e fisica nonché dai rischi correlati a qualsiasi infrastruttura utilizzata dai collaboratori.

b. Manutenzione, prontezza e reazione nei casi di emergenza

I fornitori adottano programmi per l'esecuzione e la manutenzione di tutte le operazioni nel modo più sicuro possibile. I fornitori identificano e valutano possibili situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e ne riducono al minimo l'impatto mettendo in atto piani e procedure di reazione alle emergenze.

c. Sicurezza dei processi

In particolare i fornitori implementano programmi volti a prevenire o attenuare il rilascio catastrofico di sostanze chimiche.

d. Informazione e formazione sui pericoli

Devono essere disponibili informazioni per educare, formare e proteggere i lavoratori dai pericoli. Esse comprendono informazioni di sicurezza sulle sostanze pericolose utilizzate: prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti intermedi ecc.

5. Ambiente

I fornitori sono tenuti ad assicurarsi che le proprie attività abbiano un impatto minimo sull'ambiente. Sul piano ambientale i fornitori devono operare nel modo più responsabile ed efficiente possibile. I fornitori sono esortati a fare tutto quanto in loro potere per ridurre o eliminare le emissioni generate dalle proprie attività, preservare le risorse naturali, evitare o ridurre al minimo l'uso di sostanze pericolose e, ove possibile, promuovere il riciclaggio o la valorizzazione dei rifiuti.

a. Autorizzazioni ambientali

I fornitori si accertano della conformità a qualsiasi regolamento e raccomandazione applicabile in materia di tutela ambientale vigente nei paesi in cui svolgono le proprie attività. Devono essere ottenuti tutti i permessi, le licenze e le registrazioni ambientali necessari; inoltre si devono osservare i rispettivi requisiti di carattere operativo e/o di reporting.

b. Rifiuti ed emissioni

I fornitori devono disporre di sistemi che assicurano il trattamento, la movimentazione, l'immagazzinamento, il riciclaggio e la gestione sicuri di rifiuti, emissioni atmosferiche e scarico di acque reflue. Tutti i rifiuti, le acque reflue o le emissioni devono essere misurati, testati, controllati e (se necessario) trattati prima di essere immessi nell'ambiente. I rifiuti devono essere valorizzati o riciclati ove possibile.

c. Sversamenti e rilasci

I fornitori devono disporre di sistemi atti a impedire e attenuare gli sversamenti e i rilasci accidentali nell'ambiente. Devono essere previsti misure e personale di emergenza per far fronte a qualsiasi evento accidentale che comporti rischi ambientali.

6. Procedure di rilevazione interne

I fornitori devono dotarsi, al proprio interno, di procedure di rilevazione, strumenti e indicatori necessari a garantire la conformità ai principi citati nel presente documento.

7. Informazioni

In occasione dello screening/della valutazione e delle trattative commerciali non devono essere fornite informazioni false a Lonza.

8. Segnalazioni a Lonza

I fornitori sono esortati a segnalare violazioni dell'etica e della compliance da parte di collaboratori e di altri fornitori di Lonza. I fornitori possono segnalare qualsiasi violazione dell'etica inviando un'e-mail a compliancegroup@lonza.com o servendosi del sistema di reporting etico disponibile sul sito www.lonzaethicshotline.com.

9. Fine degli accordi

Nell'eventualità in cui venga a conoscenza di azioni o condizioni non conformi al presente Codice di condotta, Lonza si riserva il diritto di esigere interventi correttivi e di porre fine agli accordi con i fornitori che non rispettano o violano il presente Codice, salvo diversamente prescritto dagli accordi in questione.